

**CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO DEL PERSONALE NON
DIRIGENTE 2021 – 2023
PERSONALE DEL RUOLO UNICO REGIONALE ASSEGNATO ALL'ASSAM
ANNO 2021**

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

1 – Modulo I – Illustrazione degli aspetti procedurali e sintesi del contenuto del contratto

Data di sottoscrizione	30/12/2021
Periodo temporale di vigenza	annualità 2021
Composizione della delegazione trattante:	
- delegazione di parte pubblica	Maria Di Bonaventura (presidente – Dirigente Servizio Risorse umane organizzative e strumentali) Enrica Bonvecchi (componente - Dirigente del Servizio Stazione Unica Appaltante) Mauro Terzoni (componente – Dirigente della P.F. Provveditorato, economato e sicurezza sui luoghi di lavoro) Andrea Bordoni (componente – Direttore ASSAM)
- delegazione di parte sindacale (ammesse alla contrattazione e firmatarie)	RSU FP CGIL CISL FPL UIL FPL CSA
Soggetti destinatari	Personale non dirigente del ruolo unico regionale assegnato all'ASSAM
Materie trattate dal contratto integrativo	Fondo per le risorse decentrate e suo utilizzo

Rispetto dell'iter adempimenti procedurali e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione:
- Con decreto del dirigente del Servizio Risorse umane organizzative e strumentali n. 625 del 10/09/2021 è stato costituito il Fondo per le risorse decentrate del personale non dirigente del ruolo unico regionale assegnato all'ASSAM anno 2021; è stata sottoscritta l'ipotesi di Contratto decentrato integrativo del personale non dirigente del ruolo unico regionale assegnato all'ASSAM – anno 2021; la Giunta regionale, con deliberazione n. 1655 del 28/12/2021, ha autorizzato la stipula dell'ipotesi di contratto integrativo; il Collegio dei Revisori dei Conti della regione Marche, con verbale del 22/12/2021, ha certificato la compatibilità dei costi del contratto integrativo con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dalle norme di legge; in data 30/12/2021 è stato sottoscritto il contratto definitivo.

- E' stato adottato il Piano della Performance previsto dall'articolo 10 del decreto legislativo n. 150/2009, comprensivo del Piano per l'organizzazione del lavoro agile (POLA) di cui al decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, con deliberazione della Giunta regionale n. 96 del 01/02/2021, aggiornato con deliberazione n. 1257 del 25/10/2021.

- E' stato adottato il Piano di Prevenzione della corruzione e il Programma per la trasparenza e l'integrità, per il triennio 2021-2023, di cui all'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, con decreto del Direttore dell'ASSAM n. 82 del 26/03/2021, successivamente integrato e modificato con decreto n. 95 del 30/03/2021.
- E' stato assolto l'obbligo di pubblicazione di cui agli articoli 20 e 21, del decreto legislativo n. 33/2013 relativi alla valutazione della performance ed alla contrattazione collettiva.
- La relazione della performance è stata validata dall'OIV ai sensi dell'articolo 14, comma 6, del decreto legislativo n. 150/2009.

2 – Modulo II – Illustrazione dell'articolato del contratto (attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale – modalità di utilizzo delle risorse accessorie – risultati attesi – altre informazioni utili)

Il contratto disciplina la costituzione del Fondo per le risorse decentrate del personale del ruolo unico regionale assegnato all'ASSAM, con riferimento all'annualità economica 2021.

Il Fondo è stato quantificato sulla base delle disposizioni della contrattazione collettiva nazionale e delle vigenti normative (statali e regionali).

In tale contesto, il riferimento è fatto in particolare a:

- **articolo 67, comma 1, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto Funzioni Locali relativo al triennio 2016 – 2018, sottoscritto in data 21 maggio 2018**, ai sensi del quale, a decorrere dal 1 gennaio 2018, il Fondo risorse decentrate è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'articolo 31, comma 2 del CCNL del 21/01/2014, relative all'anno 2017, al netto di quelle destinate alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative;
- **articolo 67, commi 2 e 3, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto Funzioni Locali relativo al triennio 2016 – 2018, sottoscritto in data 21 maggio 2018**, i quali prevedono gli incrementi di parte stabile e variabile del fondo per le risorse decentrate;
- **articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e articolo 67, comma 7, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto Funzioni Locali relativo al triennio 2016 – 2018, sottoscritto in data 21 maggio 2018**, a norma dei quali l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale anche di livello dirigenziale non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016;
- **deliberazione n. 19/2018 del 18/10/2018 della Sezione delle autonomie della Corte dei conti**, che enuncia il seguente principio di diritto: **“Gli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall'art. 67, comma 2, lettere a) e b) del CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non sono assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti e, in particolare al limite stabilito dall'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017”**.
- **articolo 33, comma 1, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34**, ai sensi del quale il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018;

- **decreto ministeriale 3 settembre 2019** il quale fa salvo il limite iniziale al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, qualora il personale in servizio sia inferiore a quello rilevato al 31 dicembre 2018.
- **articolo 1, comma 870, della legge 30 dicembre 2020, n. 178**, a norma del quale le risorse destinate a remunerare le prestazioni di lavoro straordinario del personale civile delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non utilizzate nel corso del 2020, nonché i risparmi derivanti dai buoni pasto non erogati nel medesimo esercizio, previa certificazione da parte dei competenti organi di controllo, possono finanziare nell'anno successivo, nell'ambito della contrattazione integrativa, in deroga al citato articolo 23, comma 2, i trattamenti economici accessori correlati alla performance e alle condizioni di lavoro, ovvero agli istituti del welfare integrativo.

Ai sensi dell'articolo 67, comma 1, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto Funzioni Locali relativo al triennio 2016 – 2018, del 21 maggio 2018, è stato determinato l'importo unico consolidato, corrispondente all'importo delle risorse stabili del Fondo del personale della Giunta regionale assegnato all'ASSAM anno 2017 certificato dal Collegio dei revisori.

Tale ammontare è stato ridotto della somma destinata nell'anno 2017 alle posizioni organizzative e alle alte professionalità.

Le risorse stabili sono state incrementate secondo quanto previsto dall'articolo 67, comma 2, lettere a), b) e c), del contratto collettivo sopra citato, relativamente all'incremento di Euro 83,20 per il personale al 31/12/2015, al differenziale per le progressioni economiche e alla retribuzione individuale di anzianità del personale cessato negli anni 2017, 2018, 2019 e 2020; sono inoltre state ridotte in relazione all'incremento della dotazione organica del personale ASSAM proprio, ai sensi dell'articolo 67, comma 2, lettera e) e comma 5, lettera a), del CCNL del 21/05/2018, a fronte delle cessazioni del personale regionale assegnato all'ente, importo rideterminato rispetto al decreto n. 625/2021 sopra citato, come da nota del direttore dell'ASSAM prot. n. 8828 del 10/12/2021.

Ai sensi dell'articolo 67, comma 3, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto Funzioni Locali relativo al triennio 2016 – 2018, del 21 maggio 2018, la parte variabile del Fondo è costituita dagli importi una tantum che derivano dai risparmi di spesa rispetto al fondo dello straordinario (lettera e) e dalla frazione di RIA non spesa del personale cessato nel 2020 (lettera d).

Rispetto all'importo determinato con il decreto n. 488/2021, le risorse variabili sono state incrementate ai sensi dell'articolo 67, comma 3, lettera e), del CCNL 2016/2018, come da verbale dell'incontro con le OOSS del 17/12/2021.

In mancanza di chiarimenti sull'applicazione della norma, non sono stati inseriti i risparmi derivanti dalla mancata erogazione dei buoni pasto, come previsto dall'articolo 1, comma 870, della legge 30 dicembre 2020, n. 178; la disposizione è infatti in contrasto con quanto riportato sia nell'articolo 111 del decreto legge n. 34/2020, ai sensi del quale le minori spese di gestione vanno a compensare le minori entrate realizzate unitamente a ulteriori trasferimenti statali compensativi, sia nel comma 850 della medesima legge, dove sono previsti per le regioni tagli ai trasferimenti statali connessi ai risparmi derivanti dalla digitalizzazione e dal potenziamento del lavoro agile.

Le risorse del Fondo sono state decurtate della quota eccedente quelle determinate per l'anno 2016, per effetto delle disposizioni di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e all'articolo 67, comma 7, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto Funzioni Locali del 21/05/2018, al netto delle somme escluse dal vincolo, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica di contenimento della dinamica retributiva ed occupazionale anche attraverso la determinazione dei fondi per la contrattazione integrativa.

Le risorse del Fondo sono complessivamente pari a Euro 202.612,23, non comprensive degli oneri riflessi, e sono ripartite, ai sensi degli articoli 68 e seguenti del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto Funzioni Locali del 21 maggio 2018.

Nella destinazione delle risorse sono rispettati i vincoli di cui all'articolo 68, comma 3, del contratto collettivo sopra citato.

Per la valorizzazione della performance individuale e organizzativa, trova applicazione il sistema di valutazione, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1232 del 01/08/2012; sono inoltre previste risorse per la differenziazione del premio individuale, ai sensi dell'articolo 69 del CCNL del 21/05/2018, spettante ai dipendenti che conseguono le valutazioni più elevate.

Per la remunerazione di attività per le quali spetta il riconoscimento di specifici compensi ai sensi dell'articolo 70-bis e 70-quinquies del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto Funzioni Locali del 21/05/2018, sono individuate le tipologie di cui agli articoli 69 e seguenti del Contratto decentrato del 28/12/2018, come modificate dal contratto dell'anno 2019.

L'utilizzo dei sistemi premianti di cui alla deliberazione n. 1232 del 01/08/2012, confermato anche per l'anno 2021 in esame, è conseguente all'attuazione dell'articolo 2, comma 2, della legge regionale 28 dicembre 2010, n. 22 (Disposizioni regionali in materia di organizzazione e valutazione del personale, in adeguamento al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sull'ottimizzazione della produttività, l'efficienza e la trasparenza della pubblica amministrazione), il quale prevede la disciplina delle procedure per la valutazione del personale e, in particolare, per l'individuazione delle fasce di merito.

Tutti gli istituti del salario accessorio sono remunerati sulla base dell'esito del raggiungimento dei risultati di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 96 del 01/02/2021, aggiornata con deliberazione n. 1257 del 25/10/2021, concernente il Piano della performance 2021 – 2023.

Il Piano della performance individua gli indirizzi di medio periodo per l'azione amministrativa e definisce annualmente gli obiettivi strategici ed operativi da assegnare alle strutture organizzative regionali.

L'attuazione del suddetto Piano costituisce obiettivo strategico primario per le strutture regionali.

Il Piano si compone di tre parti; dopo una prima parte nella quale vengono presentate le funzioni, l'organizzazione amministrativa, le risorse umane e finanziarie a disposizione delle strutture della Giunta della Regione Marche, vengono introdotte, adeguatamente specificate, la performance organizzativa, più rivolta alla dimensione strategica e la performance individuale, rivolta al raggiungimento dei risultati degli obiettivi specifici.

RELAZIONE TECNICO - FINANZIARIA

1 – Modulo I – La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa

Il Fondo per le risorse decentrate per l'anno 2021 è complessivamente pari a Euro 202.612,23, come riportato nel prospetto di cui all'allegato A) del contratto decentrato.

1.1 – Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

Le risorse decentrate di cui all'articolo 67, commi 1 e 2, del CCNL del 21/05/2018 sono complessivamente pari a Euro 205.582,14, al netto delle decurtazioni di parte stabile di cui alla sezione 1.3.

- Risorse storiche consolidate

Le risorse storiche consolidate di cui all'articolo 67, comma 1, del CCNL del 21/05/2018 sono pari a Euro 326.338,01 e sono ridotte di Euro 97.392,74, corrispondenti al Fondo per le posizioni organizzative, come riportato nel prospetto di cui all'allegato A) del contratto decentrato.

- **Incrementi con carattere di certezza e stabilità**

Gli incrementi esplicitamente quantificati in sede di Contratto collettivo nazionale, con carattere di certezza e stabilità, sono complessivamente pari a Euro 15.335,55, come di seguito specificato:

- importo di Euro 83,20 personale al 31/12/2015 (art. 67, comma 2, lett. a)	Euro	3.328,00
- differenziale posizioni economiche (art. 67, comma 2, lett. a)	Euro	4.062,89
- RIA ed assegni ad personam cessati anno 2017-2020 (art. 67, comma 2, lett. c)	Euro	7.944,66

1.2 – Sezione II – Risorse variabili

Le risorse di cui all'articolo 67, comma 3, del CCNL del 21/05/2018 sono pari a Euro 5.849,67 e sono costituite dagli importi una tantum che derivano dai risparmi di spesa rispetto al fondo dello straordinario (articolo 67, comma 3, lettera e), oltre che dalla frazione di RIA relativa alle mensilità residue del personale cessato anno 2020.

1.3 – Sezione III – Decurtazioni del Fondo

Le risorse stabili del fondo per l'anno 2021 sono decurtate di complessivi Euro 38.698,68, in relazione all'incremento della dotazione organica del personale ASSAM proprio, ai sensi dell'articolo 67, comma 2, lettera e) e comma 5, lettera a) del CCNL del 21/05/2018.

Le risorse del fondo sono inoltre decurtate di complessivi Euro 8.819,58, ai sensi dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, corrispondente all'importo eccedente il fondo dell'anno 2016 al netto delle risorse non soggette al vincolo.

– Sezione IV – Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione

La sintesi del Fondo sottoposto a certificazione, elaborato sulla base delle sezioni precedenti, è la seguente:

- Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione (determinato dal totale della sezione 1.1 ridotto per le relative decurtazioni come quantificate nella sezione 1.3, al netto della decurtazione di parte stabile di cui alla sezione 1.3) pari ad Euro 205.582,14;
- Totale risorse variabili sottoposto a certificazione (determinato dal totale della sezione 1.2) pari ad Euro 5.849,67;
- Totale decurtazioni per supero limite fondo 2016 sottoposte a certificazione (determinato dal totale della sezione 1.3) pari ad Euro 8.819,58;
- Totale Fondo sottoposto a certificazione (determinato dalla somma delle due voci precedenti) pari ad Euro 202.612,23.

1.4 – Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

2 – Modulo II – Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

In coerenza con le risorse disponibili in sede di costituzione del Fondo, la relativa programmazione di utilizzo come formalmente concordata in sede di accordo integrativo del 30/12/2021, è dettagliata nel prospetto di cui all'allegato A) dell'accordo medesimo.

Nell'utilizzo del fondo è stato rispettato l'equilibrio tra le risorse stabili e gli istituti aventi carattere di generalità o con natura fissa e ricorrente.

Le risorse del fondo sono state incrementate di Euro 9.261,04, corrispondenti alle somme residue non utilizzate nell'anno precedente.

2.1– Sezione I – Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione

Le risorse non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto integrativo sottoposto a certificazione ammontano complessivamente a Euro 110.500,00.

In particolare, le risorse stabili vengono impiegate per Euro 110.500,00 per finanziare istituti contrattuali con natura obbligatoria e a destinazione vincolata, quali progressioni orizzontali e indennità di comparto, come di seguito specificato:

- progressioni orizzontali	Euro	98.000,00
- indennità di comparto (esclusa quota 2002)	Euro	12.500,00

2.2– Sezione II – Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

Le risorse negoziate nel contratto integrativo sottoposto a certificazione, ammontano a Euro 101.373,27 e sono destinate ai seguenti istituti contrattuali:

- performance organizzativa	Euro	27.744,56
- performance individuale	Euro	32.569,70
- differenziazione premio individuale	Euro	1.650,00
- indennità condizioni di lavoro	Euro	6.500,00
- compensi specifiche responsabilità	Euro	23.500,00
- progressioni economiche orizzontali anno 2021	Euro	9.409,01

2.3 – Sezione III – Destinazioni ancora da regolare

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

2.4 – Sezione IV – Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione

La sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo sottoposto a certificazione, elaborata sulla base delle sezioni precedenti, è la seguente:

- Totale destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate esplicitamente dal Contratto Integrativo (determinato dal totale della sezione 2.1) pari ad Euro 110.500,00;
- Totale destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo (determinato dal totale della sezione 2.2) pari ad Euro 101.373,27;
- Totale eventuali destinazioni ancora da regolare (come esposto nella sezione 2.3) Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato;
- Totale poste di destinazione del Fondo sottoposto a certificazione (determinato dalla somma delle tre voci precedenti) pari a Euro 211.873,27.

2.5– Sezione V – Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

2.6– Sezione VI – Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico – finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale.

Si attesta che la definizione del Fondo è avvenuta nel rispetto dei seguenti vincoli di carattere generale:

- a) rispetto della copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità: le risorse stabili, pari a Euro 205.582,14, vengono impiegate per Euro 110.500,00 per finanziare istituti con carattere fisso e ricorrente;
- b) rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici: per la valorizzazione della performance individuale e organizzativa, trova applicazione il sistema di valutazione approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1232 del 01/08/2012, di cui all'allegato B) al contratto collettivo decentrato integrativo del personale del comparto del 28/12/2012;
- c) rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali): il Fondo oggetto di certificazione prevede nuove progressioni orizzontali in percentuale non superiore al 50 per cento dei dipendenti.

3 – Modulo III – Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente

Le risorse del Fondo 2021 non sono superiori a quelle del Fondo certificato negli anni 2016 e 2020 (al netto delle somme non soggette al vincolo), nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica di contenimento della dinamica retributiva ed occupazionale anche attraverso la determinazione dei Fondi per la contrattazione integrativa, la cui consistenza deve essere coerente con l'obiettivo di riduzione della spesa complessiva di personale e delle disposizioni di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, ai sensi del quale, a decorrere dal 1 gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016.

	Fondo 2016	Fondo 2020	Fondo 2021
Risorse fisse	326.338,01	225.418,76	205.582,14
Risorse variabili	170,72	4.300,00	5.849,67
Totale Fondo	326.508,73	229.718,86	211.431,81
Riduzione per supero limite fondo anno precedente	-	- 7.298,42	- 8.819,58
Totale Fondo	326.508,73	222.420,44	202.612,23
Risorse non soggette al vincolo	- 170,72	6.524,83	26.333,04
Fondo posizioni organizzative	-	97.392,74	97.392,74
Totale Fondo per vincolo	326.338,01	326.338,01	326.338,01
Destinazioni non contrattate	204.521,49	97.000,00	110.500,00
Destinazioni contrattate	121.987,24	132.475,11	101.373,27
Destinazioni da regolare	-	-	-
Totale destinazioni	326.508,73	229.475,11	211.873,27

4 – Modulo IV – Compatibilità economico – finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

4.1– Sezione I – Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico – finanziaria dell’Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatoria della gestione.

Il sistema contabile utilizzato dall’Amministrazione è strutturato in modo da tutelare correttamente in sede di imputazione / variazione dei valori di competenza dei diversi capitoli di bilancio i limiti espressi dal Fondo oggetto di certificazione, come quantificati nell’articolazione riportata al precedente modulo II.

4.2– Sezione II – Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell’anno precedente risulta rispettato

Dall’utilizzo del Fondo relativo all’anno precedente sono risultate economie da riportare tra le risorse da utilizzare nel corrente anno pari a Euro 9.261,04, come sotto specificato:

ASSAM (TR 34-C5-61)	FONDO 2020	SPESA 2020	DIFFERENZA
progressioni orizzontali	92.725,37	92.110,72	614,65
indennità di comparto	14.000,00	13.863,45	136,55
performance organizzativa	39.100,00	39.099,91	0,09
performance individuale	45.900,00	45.899,99	0,01
differenziazione premio individuale	1.650,00	1.530,00	120,00
indennità art.72 - disagio	6.500,00	5.496,00	1.004,00
indennità art.73 - responsabilità cat. D	22.000,00	16.313,81	5.686,19
indennità art.73 - responsabilità	6.500,00	5.810,45	689,55
differenza	1.099,74	-	1.099,74
posizioni organizzative	97.392,74	97.482,48	- 89,74
totale	326.867,85	317.606,81	9.261,04

4.3– Sezione III – Verifica delle disponibilità finanziarie dell’Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo

Trattandosi di un fondo relativo all’anno 2021, sono già stati impegnati, liquidati e pagati complessivamente Euro 133.492,12, oltre agli oneri riflessi per Euro 45.939,50, per un totale complessivo di Euro 179.431,62, a valere sulle risorse stabili del fondo, con imputazione della spesa a carico dei capitoli 2990170030, 2990170031 e 2990170033 del bilancio 2021/2023, annualità 2021.

Restano da liquidare Euro 69.120,11, oltre ai relativi oneri riflessi pari a Euro 22.325,80, per un totale complessivo di presunti Euro 91.445,91.

Tale onere, relativo al salario accessorio anno 2021, il cui pagamento viene effettuato nell’anno successivo (performance organizzativa e individuale, indennità condizioni di lavoro e indennità specifiche responsabilità), è a carico del bilancio dell’ASSAM con riferimento ai contributi per le spese di personale di cui all’articolo 17, comma 1, lettera c), della legge regionale n. 9/1997, previsti sul capitolo 2160110055 del bilancio regionale 2021/2023, annualità 2022. Il contributo per l’anno 2022 è, infatti, comprensivo anche dell’onere che deriva dal salario accessorio relativo all’anno 2021, che verrà erogato nel prossimo anno. Tale contributo sarà poi restituito dall’ASSAM sul capitolo di entrata 1902990002, correlato ai capitoli di spesa 2990170030, 2990170031 e

2990170033, in virtù della convenzione dalla stessa sottoscritta con la regione Marche, avente ad oggetto la gestione del personale.

Ancona, lì 29 dicembre 2021

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO RISORSE UMANE
ORGANIZZATIVE E STRUMENTALI
(Dott.ssa Maria Di Bonaventura)

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs
n. 82/2015 e che sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa.*